REGOLAMENTO (CEE) N. 3170/76 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1976

che proroga la validità di talune misure temporanee di salvaguardia riguardanti l'importazione nel Regno Unito di filati di cotone originari della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1525/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativo alle misure di salvaguardia previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Spagna [1],

previa consultazione del comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando che con regolamento (CEE) n. 3339/75, del 22 dicembre 1975 [2], la Commissione ha messo in atto talune misure temporanee di salvaguardia riguardanti l'importazione nel Regno Unito di filati di cotone originari della Spagna;

considerando che con regolamento (CEE) n. 1473/76 [3] la Commissione ha prorogato la validità di tali misure temporanee fino al 31 dicembre 1976;

considerando che persistono le ragioni che avevano indotto la Commissione a prendere questo provvedimento, cioè che il prodotto in questione viene generalmente messo in vendita sul mercato interessato a prezzi inferiori a quelli praticati per merci analoghe prodotte nella Comunità, e che dette importazioni, aggiunte a quelle di altri paesi terzi che sono in genere sottoposte a limitazione, rappresentano una quota sostanziale del mercato nella regione interessata della Comunità;

considerando che se non fosse prorogata la validità di queste misure temporanee di salvaguardia riguardanti l'importazione nel Regno Unito di filati di cotone originari della Spagna si verificherebbe una distorsione di mercato con grave danno per i produttori della regione interessata della Comunità;

considerando che il mantenimento temporaneo delle dette misure fino al 31 marzo 1977 si rivela giustificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le importazioni nel Regno Unito di filati di cotone, non preparati per la vendita al minuto (voce 55.05 della tariffa doganale comune) originari della Spagna, rimangono soggette all'obbligo di licenza di importazione rilasciata dalle competenti autorità del Regno Unito.

2. La quantità globale dei suddetti prodotti per la quale verranno rilasciate licenze di importazione nel periodo dal 1° gennaio 1977 al 31 marzo 1977 non dovrà superare 724 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1977 e rimarrà in applicazione fino al 31 marzo 1977.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 182 del 16. 8. 1970, pag. 175.
[2] GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 26.
[3] GU n. L 165 del 25. 6. 1976, pag. 23.